

Convenzione fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera e l'Unione delle Terre d'Argine per il trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine delle attività e funzioni correlate alla gestione delle Risorse Umane.

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre, presso la sede dell'Unione dei comuni Terre d'argine, in corso A. Pio n.91, Carpi

Tra

- Il Comune di Carpi (MO), rappresentato da Campedelli Enrico, nato a Carpi il 02/09/1965, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Carpi con sede a Carpi in corso Alberto Pio 91;
- Il Comune di Soliera (MO), rappresentato da Schena Giuseppe, nato ad Avellino il 27/08/1967, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Soliera con sede a Soliera in Piazza Repubblica 1;
- Il Comune di Novi di Modena (MO), rappresentato da Turci Luisa, nata a Novi di Modena il 29/04/1952, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena con sede a Novi di Modena in Piazza 1° maggio 26;
- Il Comune di Campogalliano (MO), rappresentato da Zanni Stefania, nata a Castelfranco Emilia il 26/12/1963, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campogalliano con sede a Campogalliano in Piazza V.Emanuele II, 1;
- L'Unione dei Comuni Terre d'argine, rappresentata da Turci Luisa, nata a Novi di Modena il 29/04/1952, nella sua qualità di Presidente dell'Unione, con sede a Carpi in Corso Alberto Pio n.91, in esecuzione a quanto previsto nell'art. 26 dello Statuto.

Premesso:

- che con atto costitutivo, sottoscritto in data 29 maggio 2006, i Comuni di Carpi Soliera, Novi di Modena e Campogalliano hanno costituito l'Unione Terre d'Argine, in conformità allo Statuto ed ai sensi dell'art. 32 del Decreto legislativo 18/08/2000, n 267, delle leggi regionali n.3/1999, n.11/2001 e n.6/2004;

- che l'art. 6, dello Statuto dell'Unione prevede che:
 - i Comuni aderenti possono attribuire all'Unione l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del personale;
 - l'Unione ha il potere di esercitare, nelle materie conferite dai Comuni partecipanti, le funzioni di organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
 - i Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze;
- l'art. 7 dello Statuto dell'Unione prevede che l'attribuzione delle competenze all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
 - i rapporti finanziari tra gli Enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso;
- con deliberazione consiliare n. 178 in data 15.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Carpi ha attribuito all'Unione dei Comuni Terre d'Argine le funzioni in materia di gestione delle risorse umane di propria competenza nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione consiliare n. 138 in data 20/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Soliera ha attribuito all'Unione dei Comuni Terre d'Argine le funzioni in materia di gestione delle risorse umane di propria competenza nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione consiliare n. 67 in data 19/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Novi di Modena ha attribuito all'Unione dei Comuni Terre

- d'Argine le funzioni in materia di gestione delle risorse umane di propria competenza nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione consiliare n. 49 in data 15/12/2011, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Campogalliano ha attribuito all'Unione dei Comuni Terre d'Argine le funzioni in materia di gestione delle risorse umane di propria competenza nonché approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso

Su proposta unanime delle parti sopra menzionate e come rappresentate

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

- 1.** I Comuni di Carpi, Soliera, Novi di Modena, Campogalliano, trasferiscono all'Unione dei Comuni Terre d'argine le funzioni e le attività correlate alla gestione delle risorse umane, per la costituzione di un Settore ad esse dedicato, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente convenzione;
- 2.** Il Settore, da ora in avanti denominato "Amministrazione e sviluppo delle risorse umane" è istituito presso l'Unione dei Comuni Terre d'argine e assume la titolarità della funzione di amministrazione del personale anche degli altri enti in forza della delega oggetto della presente convenzione.
- 3.** I servizi e le attività svolte dal Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane sono individuati nell'allegato a) che fa parte integrante della presente convenzione. Tale elenco potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni e/o specificazioni con specifici atti della Giunta dell'Unione a seguito di analoghi provvedimenti delle Giunte dei comuni aderenti.

Art. 2

Finalità e Sedi

- 1.** che l'affidamento all'Unione delle attività e delle funzioni correlate alla gestione delle risorse umane riguarda attività istituzionali, non aventi rilevanza imprenditoriale e rappresenta una soluzione organizzativa per:
 - a) incrementare qualità e professionalità degli operatori;
 - b) omogeneizzare il trattamento dei dipendenti di enti che, attualmente, sono membri dell'Unione dei comuni alla quale i comuni aderenti hanno già affidato la gestione di numerosi compiti istituzionali;
 - c) ottenere le economie di scala che ne derivano;
- 2.** La sede operativa è stabilita presso gli uffici dell'Unione.

Art. 3

Struttura organizzativa

- 1.** Il Dirigente del Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla presente convenzione, è responsabile della gestione delle risorse assegnate, della formazione ed aggiornamento del personale e risponde al Presidente, o suo delegato, ed alla Giunta dell'Unione, dai quali riceve opportune direttive.
- 2.** La dotazione organica dell'Ufficio personale è deliberata dalla Giunta dell'Unione.
- 3.** Ai sensi del comma 3 dell'articolo 45 dello Statuto dell'Unione, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, impiegato nei Comuni conferenti per corrispondere alle competenze, alle funzioni e per svolgere le attività conferite all'Unione e individuato dalle rispettive amministrazioni, viene trasferito all'atto della decorrenza del conferimento nel rispetto del D.Lgs. 165 del 2001 e L. 449 del 1997. In fase di avvio della presente convenzione, il personale dipendente dai Comuni aderenti, indicato nell'allegato b) quale parte integrante della presente convenzione, viene trasferito all'Unione contestualmente al trasferimento delle competenze e funzioni.

4. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato, avviene a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato economicamente a tale data.
5. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dal 1° gennaio 2012, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro individuali, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio delle proprie competenze, funzioni e per lo svolgimento delle attività inerenti alle materie trasferite.
6. Le Giunte dei Comuni conferenti adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione.
7. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto dei trasferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni conferenti e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

ART. 4

Modalità di attuazione della convenzione

1. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all'attuazione della convenzione sono predisposti/adottati dal Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane.
2. Responsabile del Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane è il soggetto individuato con Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Terre d'argine.
3. Presso il medesimo Settore potranno essere distaccate, dagli Enti aderenti, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

- 4.** Il Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane dell'Unione predisporrà tutti gli atti, procedure e provvedimenti relativi alle materie assegnate ed indicate nell'allegato a) ed avrà la responsabilità dell'istruttoria degli atti e dei provvedimenti predisposti/adottati.
- 5.** Dalla data del trasferimento delle competenze, il Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane agirà da interlocutore unico nei confronti dei soggetti esterni all'Unione (Stato, Regione, Provincia) per le materie assegnate e predisporrà/adotterà gli atti conseguenti. Nelle procedure, incentrate su decisioni finali della Giunta dell'Unione, il Dirigente del medesimo Settore esprimerà sulle proposte di deliberazione il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 267/00.
- 6.** I responsabili degli uffici di massima dimensione di ogni singolo comune aderente alla convenzione mantengono la responsabilità della gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti loro assegnati e l'adozione dei correlati provvedimenti finali che non siano stati attribuiti al Settore Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane con la presente convenzione.
- 7.** La Giunta dell'Unione adotta un cronoprogramma, articolato in più fasi e momenti attuativi, che dovrà prioritariamente contemplare la costruzione delle "regole comuni" mediante l'approvazione dei vari regolamenti unici connessi alla gestione del personale, quali fondamentalmente quelli di accesso ai posti di lavoro, contenzioso del lavoro, valutazione delle prestazioni, disciplina delle retribuzioni di posizione e risultato, procedendo alla conseguente revisione dell'attuale gestione associata della funzione relativa all'Organismo di valutazione, già individuato statutariamente nell'ex Nucleo di Valutazione. La Giunta dell'Unione adotta gli atti regolamentari suddetti che le Giunte dei comuni recepiscono con propri atti. I regolamenti organizzativi e gestionali per il funzionamento del solo Ente Unione sono adottati in via esclusiva dalla Giunta dell'Unione medesima.
- 8.** L'operatività della presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2012. A decorrere dalla stessa data i Comuni aderenti riconoscono all'Unione la titolarità gestionale nei processi indicati nell'allegato a). Per i

procedimenti/processi ulteriormente e successivamente trasferiti, analoghi effetti decorrono dalla data che la Giunta dell'Unione indicherà con proprio atto, dopo che i comuni aderenti si siano espressi in merito mediante specifiche delibere giuntali.

9. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto dell'Unione e fino alla emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni applicando i regolamenti in vigore presso le rispettive Amministrazioni.

Art. 5

Relazioni sindacali

1. La contrattazione decentrata e le relazioni sindacali si svolgono presso un tavolo comune per la definizione di contratti decentrati unitari e di protocolli generali, recanti le linee d'applicazione, presso gli Enti interessati, degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali.
2. Al tavolo unitario di relazione sindacale e di contrattazione decentrata la parte pubblica è rappresentata da una delegazione trattante unitaria, composta da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, a tutela delle peculiarità gestionali e degli interessi particolari di ciascuna di esse. La delegazione è nominata dalla Giunta dell'Unione, previa acquisizione dei nominativi dei membri da coinvolgere in rappresentanza degli Enti interessati, su indicazione dei rispettivi organi di governo.
3. Gli atti, i verbali di riunione sindacale, i protocolli d'intesa, le ipotesi di accordo e i contratti collettivi formati e perfezionati dalla delegazione pubblica, di cui al comma 3, impegnano l'Unione e gli Enti di volta in volta interessati, nel rispetto degli indirizzi formulati dai rispettivi organi di governo e nei termini e limiti previsti dalle disposizioni contrattuali collettive nazionali nel tempo in vigore. Gli accordi e le intese quadro, di ordine generale, sono approvati dalla Giunta dell'Unione nel caso essi non comportino un impegno finanziario da parte dei Comuni aderenti sempre nel rispetto degli indirizzi dagli stessi formulati.
4. L'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati, per i dipendenti dell'Unione e degli Enti ad essa aderenti, è assunta dalla Giunta

dell'Unione. Nel caso di CCDI, destinati alla gestione dei rapporti di lavoro in essere nei singoli comuni, la Giunta dell'Unione delibera l'autorizzazione alla sottoscrizione solo dopo che le giunte dei comuni abbiano approvato il contenuto del contratto integrativo.

5. Per tutto quanto non esplicitamente individuato nei precedenti commi saranno applicati in modo analogico i principi contenuti nella presente convenzione.
6. Gli enti aderenti alla convenzione si impegnano, ferma restando l'autonomia degli stessi nella gestione del proprio Fondo delle Risorse decentrate, di rispettare gli accordi sottoscritti dall'Unione.

Art. 6

Reclutamento del Personale

1. Fatte salve le graduatorie in essere nei singoli enti al momento della stipula della presente convenzione, le quali continuano a valere fino alla loro naturale scadenza secondo le vigenti normative, le parti dispongono di espletare tutte le procedure di selezione del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, attraverso bandi che contemplino la potestà, da parte di tutti gli enti aderenti alla convenzione, di attingere alle graduatorie che ne risultano per la copertura dei propri posti vacanti.

Art. 7

Utilizzo dei beni immobili, mobili e delle attrezzature

1. L'Unione all'atto del trasferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - a) per l'arco orario necessario, in comodato d'uso gratuito, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, tutte le dotazioni tecnologiche, le infrastrutture

di rete, gli impianti ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

- 2.** Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso gratuito dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate. Ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il dirigente responsabile del SIA delle Terre d'Argine o un sub agente da lui individuato rende il conto della propria gestione come consegnatario di beni ai Comuni conferenti.
- 3.** A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la proprietà o altro diritto reale di godimento, sia dei beni mobili, arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti che dei beni immobili di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
- 4.** Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni concessi in comodato d'uso all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
- 5.** L'Unione può concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
- 6.** L'Unione provvede a condurre i beni ricevuti in comodato d'uso gratuito con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni conferenti. I singoli Comuni conferenti e l'Unione, possono prevedere tramite le delibere di programmazione e le determinazioni degli organi competenti, che gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento alle norme di sicurezza, di tutti o di alcuni dei beni concessi in comodato d'uso, vengano effettuati dall'Unione anziché dal Comune conferente; tali spese, attribuibili direttamente al territorio del

Comune che ha concesso i beni in comodato d'uso, saranno finanziate, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dalla spesa.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni concessi in comodato d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dei Comuni. Per i server e tutte le attrezzature della "sala macchine" utilizzate a favore di tutti i territori l'Unione rimborsa al Comune di Carpi i costi della polizza. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 8

Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del conto economico preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno al 31 agosto e 30 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono

trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione.

4. Trasferimenti

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione dal 1° gennaio 2012, anche nel caso in cui le amministrazioni che attuano il trasferimento emettono successivamente, mandati ancora a favore dei Comuni conferenti. In questa eventualità i Comuni provvedono a girocontare tali importi all'Unione. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, accertati ed impegnati prima del 1° gennaio 2012, restano in capo ai Comuni conferenti.

5. Proventi

Dal 1° gennaio 2012 l'Unione è titolare di tutti i proventi derivanti dai servizi inerenti le materie trasferite all'Unione oggetto della presente convenzione.

6. Costi di funzionamento

L'Unione sostiene tutti i costi di funzionamento della organizzazione centrale, per l'esercizio delle competenze, delle funzioni e lo svolgimento delle attività inerenti le materie che i Comuni trasferiscono con la presente convenzione. Tali costi di funzionamento sono iscritti nel bilancio dell'Unione, dandovi copertura con i trasferimenti specifici per le materie da parte dello Stato, delle regioni, delle province, o da altri soggetti, con i proventi dei servizi erogati e con i trasferimenti richiesti ai Comuni, necessari al pareggio della gestione economica delle materie conferite.

A titolo indicativo i costi di funzionamento si riferiscono a:

- stipendi contributi e ogni altro emolumento dovuto al personale;
- corsi di aggiornamento e formazione del personale;

- costi relativi alla manutenzione evolutiva o correttiva dei vari pacchetti applicativi;
 - costi relativi alla manutenzione dei mezzi delle strumentazioni tecnico/operative e delle strumentazioni informatiche, delle infrastrutture e degli impianti tecnologici, degli arredi, macchine per ufficio e di ogni altra attrezzatura o mezzo utilizzati;
 - costi di manutenzione hardware e software della dotazione informatica, ivi compresa la gestione della sicurezza dei dati e delle reti;
 - materiale tecnico, stampati, materiale di cancelleria e altro materiale di consumo, abbonamenti a giornali e riviste ;
 - spese postate e altre spese relative alla stampa delle fatture ed inoltro delle medesime agli utenti;
 - spese telefoniche e spese per linee dati;
 - prestazioni di servizio per le pulizie dei locali e l'acquisto di prodotti di pulizia ;
 - manutenzione ordinaria degli immobili e delle strutture;
 - contributi diversi;
 - spese per utenze degli edifici destinati all'esercizio delle materie trasferite;
 - ogni altra spese e trasferimenti direttamente imputabili alle materie trasferite.
- 7.** La Giunta dell'Unione per le materie trasferite dalla presente convenzione ed ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, sviluppa gli indirizzi espressi in sede consiliare predisponendo progetti specifici per l'Unione e i territori dei singoli Comuni conferenti, definendo negli atti che li istituiscono o che ne determinano il funzionamento, i criteri per l'attribuzione dei costi spettanti ai Comuni beneficiari, a cui questi corrispondono con equivalenti trasferimenti finanziari all'Unione.
- 8.** Tutti i costi di funzionamento non attribuiti dalla Giunta dell'Unione ai Comuni sulla base dei criteri di ripartizione specifici, che non trovano copertura con altri trasferimenti e proventi, sono coperti da trasferimenti dei Comuni, secondo quanto previsto dal bilancio preventivo e dagli assestamenti in corso di esercizio e determinati sulla base della loro

correlazione con le attività e le funzioni svolte in forma associata a favore dei singoli territori.

9. Spese d'Investimento

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili, arredi, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti che in beni immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti (e dal programma delle Opere) approvato nel bilancio previsionale annuale e triennale. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, delle strutture, attrezzature, apparecchiature tecniche, dotazioni tecnologiche, infrastrutture di rete, impianti effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui quelli di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento. L'investimento può riguardare più Comuni. In questo caso le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte d'essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 9 Durata, Revoca e Recesso

- 1.** In accordo con l'articolo 3 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione.

- 2.** In accordo con l'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più materie precedentemente trasferite all'Unione.
- 3.** Nei due casi precedenti di Recesso o Revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione. La revoca è esercitata entro il mese di giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo come previsto dall'articolo 7, comma 4, dello Statuto dell'Unione.
- 4.** La retrocessione delle titolarità delle materie precedentemente conferite comporta il trasferimento al Comune revocante del personale che l'Unione ha assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del Recesso o della Revoca, sono trasferiti dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al Comune recedente.
- 5.** Tutti i beni che l'Unione utilizza in comodato d'uso gratuito, tornano in uso al Comune revocante, qualora di sua proprietà. Ritornano nella titolarità del Comune revocante anche tutti i beni mobili ed immobili, destinati all'esercizio delle attività revocate, trasferiti gratuitamente dal Comune interessato all'Unione, durante il periodo in cui quest'ultima ha gestito le materie oggetto della revoca.
- 6.** Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della Revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e

degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

7. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo.
8. In caso di scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, le modalità di trasferimento dei beni immobili dall'Unione ai Comuni coincidono con quelle indicate, ai precedenti commi 5 e 6, mentre per il caso previsto al comma 7, le modalità di retrocessione ai Comuni sono definite nell'atto di scioglimento.
9. In caso di scioglimento o revoca dell'Unione o revoca del servizio in oggetto, il personale trasferito è rassegnato al Comune conferente di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'articolo 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Art.10

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

- un altro dalla Giunta dell'Unione;
 - il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
 4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 11

Rapporti fra i Comuni e l'Unione

1. Le relazioni ed i rapporti fra Unione e Comuni conferenti avvengono sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo.

Art. 12

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 13

Registrazione

1. Il presente atto composto da n.17 pagine scritte sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE
Luisa Turci

IL SINDACO DI CAMPOGALLIANO
Stefania Zanni

IL SINDACO DI CARPI
Enrico Campedelli

IL SINDACO DI NOVI DI MODENA
Luisa Turci

IL SINDACO DI SOLIERA
Giuseppe Schena

Carpi, li 27 dicembre 2011